

CAUSA GENOVESE E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n° 9119/03)

Omissis

IN DIRITTO

7. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

1. I ricorrenti reclamano una equa soddisfazione di 516.456 euro per il danno materiale, morale e per le spese processuali.

2. Il Governo afferma che i ricorrente non hanno sostenuto la loro domanda e che ad ogni modo la somma richiesta è esorbitante. Fa valere inoltre che i ricorrenti, il 22 marzo 2006, hanno ricevuto una somma pari al valore venale del terreno.

3. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ripristinare quanto più possibile la situazione precedente a quest'ultima (*Iatridis c. Grecia* (equa soddisfazione) [GC], n° 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

4. Essa ricorda che nella causa *Guiso-Gallisay c. Italia* ((equa soddisfazione) [GC], n° 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di rigettare le pretese dei ricorrenti nella misura in cui siano basate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tener più conto, nella valutazione del danno materiale, del costo di edificazione degli immobili costruiti dallo Stato sui terreni.

5. Secondo i criteri fissati dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, così come stabilita dalla perizia disposta dall'autorità giudiziaria competente nel corso della procedura interna. In seguito, una volta dedotta l'eventuale somma concessa a livello nazionale, questo ammontare deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. E' anche opportuno concedere interessi che possano compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato

6. La Corte osserva che i ricorrenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del loro terreno, rivalutata e accompagnata da interessi a decorrere dalla data della perdita della proprietà (vedere paragrafo 15 della sentenza principale). Secondo la Corte, gli interessati hanno quindi già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i succitati criteri di indennizzo.

7. Trattandosi del danno morale, la Corte ritiene che il sentimento di impotenza e di frustrazione a fronte dello spossessamento illegittimo dei loro beni abbia causato ai ricorrenti un danno morale importante, che è necessario riparare in modo adeguato.

8. Decidendo secondo equità, la Corte accorda ai ricorrenti congiuntamente 6.000 euro a titolo di danno morale.

Omissis

Per traduzione conforme
Il traduttore
Rita Carnevali